



**Studio Castelli**

COMMERCIALISTI E CONSULENTI PER PORTARE L'AZIENDA NEL FUTURO

## *Circolari per la clientela*

**Precompilazione delle dichiarazioni  
dei redditi - Invio all'Agenzia delle  
Entrate dei dati relativi alle rette  
degli asili nido e alle erogazioni  
liberali - Modalità attuative**



## 1 PREMESSA

In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, con due DM 30.1.2018 (pubblicati sulla *G.U.* 6.2.2018 n. 30) sono state previste nuove comunicazioni di dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, da utilizzare per implementare la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, è stata prevista la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate anche dei dati riguardanti:

- le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido, in via obbligatoria e a regime;
- le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e di altri soggetti, in via sperimentale e facoltativa.

Con i provv. 9.2.2018 n. 34419 e n. 34431, l'Agenzia delle Entrate:

- ha stabilito le modalità attuative per la trasmissione telematica delle suddette comunicazioni;
- ha approvato le relative specifiche tecniche.

## 2 DECORRENZA

Le nuove comunicazioni si applicano a partire dai dati relativi al 2017, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF, da rendere disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 16.4.2018.

## 3 TERMINE DI INVIO

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

Per i dati relativi al 2017, la scadenza è quindi il 28.2.2018.

## 4 COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE RETTE DEGLI ASILI NIDO

### 4.1 SOGGETTI OBBLIGATI

La comunicazione dei dati relativi alle rette riguarda gli asili nido di cui all'art. 70 della L. 28.12.2001 n. 448:

- cioè le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- pubblici e privati.

#### ***Rette versate a soggetti diversi dagli asili nido***

Qualora le rette siano versate a soggetti diversi dagli asili nido, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle rette.

### 4.2 DATI DELLE RETTE DA COMUNICARE

Tali soggetti devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute:

- per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1 co. 630 della L. 27.12.2006 n. 296;

- dai genitori nell'anno precedente, a partire dall'anno 2017;
- con riferimento a ciascun figlio iscritto;
- che costituiscono oneri detraibili ai fini IRPEF.

#### **4.3 COMUNICAZIONE DEI DATI DEI RIMBORSI DELLE RETTE**

La trasmissione, da parte degli asili nido e di altri soggetti, riguarda anche i dati dei rimborsi delle rette:

- erogati nell'anno precedente;
- con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido;
- con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del DPR 322/98, tipicamente i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti e indicati nella Certificazione Unica, in quanto già oggetto di invio telematico all'Agenzia delle Entrate.

## **5 COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE EROGAZIONI LIBERALI**

### **5.1 SOGGETTI INTERESSATI**

La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute riguarda:

- le ONLUS, di cui all'art. 10 co. 1, 8 e 9 del DLgs. 460/97;
- le associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 7 della L. 383/2000;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al DLgs. 42/2004;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM (si veda, da ultimo, il DPCM 12.10.2016).

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali si applica:

- con riferimento ai dati relativi agli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019;
- in via sperimentale e facoltativa.

#### ***Riforma della disciplina del Terzo settore***

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (dall'anno 2018 per i soggetti "solari"), si applicano le nuove disposizioni previste dall'art. 83 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti:

- delle ONLUS di cui all'art. 10 del DLgs. 460/97, iscritte negli appositi registri;
- delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 11.8.91 n. 266;
- delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. 383/2000.

### **5.2 DATI DELLE EROGAZIONI LIBERALI DA COMUNICARE**

La comunicazione riguarda l'ammontare delle erogazioni liberali:

- in denaro (sono quindi escluse le erogazioni liberali in natura);

- ricevute nell'anno precedente da persone fisiche, che costituiscono per i soggetti eroganti oneri detraibili o deducibili ai fini IRPEF (sono quindi escluse le erogazioni ricevute da società ed enti);
- effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97;
- effettuate da ciascun soggetto erogante, con l'indicazione dei relativi dati identificativi.

### 5.3 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE EROGAZIONI LIBERALI RESTITUITE

La trasmissione, da parte dei suddetti soggetti, riguarda anche i dati delle erogazioni liberali:

- restituite nell'anno precedente;
- con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.

### 5.4 TERMINE DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE

In relazione alla comunicazione delle erogazioni liberali, al termine del periodo di sperimentazione saranno verificati i risultati ottenuti e, con successivo decreto, saranno individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni d'imposta.

## 6 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni relative alle rette degli asili nido e alle erogazioni liberali devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:

- direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo, che devono essere designati come responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni, come previsto dagli artt. 29 e 30 del DLgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);
- sulla base delle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate; eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) e ne sarà data relativa comunicazione.

Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 *MegaByte*.

## 7 TIPOLOGIE DI INVII

Gli invii telematici possono essere:

- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;

- sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del *file* contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.

## **8 RICEVUTE DI TRASMISSIONE**

L'Agenzia delle Entrate rilascia un'apposita ricevuta in via telematica, entro i cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del *file*, salvo cause di forza maggiore.

## **9 RITRASMISSIONE DEI FILE SCARTATI**

Nel caso di scarto dell'intero *file* contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario:

- entro il predetto termine;
- ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## **10 CORREZIONE DEI DATI TRASMESSI**

Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati:

- entro il previsto termine;
- ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all'eventuale annullamento dei dati trasmessi.

## **11 UTILIZZO DEI DATI TRASMESSI**

Oltre che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati trasmessi vengono utilizzati anche per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni.

## **12 CONSERVAZIONE DEI DATI TRASMESSI**

I dati in esame saranno conservati fino al termine massimo di decadenza previsto in materia di accertamento delle imposte sui redditi (31 dicembre del sesto anno successivo a quello di riferimento); allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

## **13 REGIME SANZIONATORIO**

Ai sensi dell'art. 3 co. 5-*bis* del DLgs. 175/2014, l'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000,00 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

### **13.1 PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO**

Il successivo co. 5-*ter* dell’art. 3 del DLgs. 175/2014 stabilisce però che, per il primo anno di applicazione dell’obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:

- di “*lieve tardività*” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “*se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata*”.

Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni relative al 2017 riguardanti le rette degli asili nido, da trasmettere, in regime obbligatorio, entro il 28.2.2018.

### **13.2 INVIO FACOLTATIVO E SPERIMENTALE DEI DATI RELATIVI ALLE EROGAZIONI LIBERALI**

Considerata invece la sperimentaltà (e facoltatività) dell’adempimento riguardante la comunicazione dei dati delle erogazioni liberali, è stato stabilito che non sono applicabili le suddette sanzioni di cui all’art. 3 co. 5-*bis* del DLgs. 175/2014, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

### **13.3 CORREZIONE DEI DATI TRASMESSI**

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

## **14 OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA**

I provv. Agenzia delle Entrate 9.2.2018 n. 34419 e n. 34431 stabiliscono inoltre le modalità e i termini con cui è possibile opporsi all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle rette degli asili nido e alle erogazioni liberali.

### **14.1 OPPOSIZIONE RELATIVA AI DATI DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO**

Il soggetto che ha sostenuto le spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido può esercitare la propria opposizione ad utilizzare i relativi dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, effettuando un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

- sulla base dell’apposito modello *fac-simile* pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, debitamente sottoscritto e specificando il codice fiscale del soggetto minore iscritto all’asilo nido per il quale è stata sostenuta la spesa;
- da inviare via *e-mail* all’indirizzo [opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it) o via fax al numero 0650762651, unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore;
- entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per l’asilo nido (quindi entro il 28.2.2018 in relazione alle spese sostenute nel 2017).

## 14.2 OPPOSIZIONE RELATIVA AI DATI DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Il soggetto che ha effettuato le erogazioni liberali può esercitare la propria opposizione ad utilizzare i relativi dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:

- sulla base dell'apposito modello *fac-simile* pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, debitamente sottoscritto;
- da inviare via *e-mail* all'indirizzo *opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it* o via fax al numero 0650762650, unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali (quindi entro il 20.3.2018 in relazione alle erogazioni liberali effettuate nel 2017).

### **Modalità aggiuntive di opposizione per le erogazioni liberali effettuate dal 2018**

In relazione alle erogazioni liberali effettuate a partire dall'anno 2018, l'opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei relativi dati può essere manifestata anche effettuando un'apposita comunicazione:

- direttamente al soggetto destinatario dell'erogazione liberale;
- al momento di effettuazione dell'erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'erogazione è stata effettuata.